

TURISMO


Sono una persona con disabilità e per la prima volta dovrò affrontare un viaggio intercontinentale in aereo senza accompagnatore. Vorrei portare con me anche la mia seconda carrozzina, visto che dovrò trattenermi negli Usa per più di tre mesi. So che la carrozzina personale viaggia gratuitamente, ma il secondo ausilio ha un costo? Oppure è a discrezione della compagnia aerea?

Nel momento della prenotazione il passeggero deve segnalare la propria condizione alla compagnia aerea che intende utilizzare. È possibile consultare i siti Internet e i call center delle principali compagnie aeree attraverso i quali si informano i viaggiatori con disabilità e le persone con mobilità ridotta sui servizi messi a loro disposizione, nonché sulle procedure da seguire per il trasporto degli ausili. Di norma al nominativo del viaggiatore è attribuito un codice valido in ambito internazionale, identificativo delle esigenze dallo stesso segnalate.

Di norma è possibile trasportare gratuitamente fino a due ausili per la mobilità, come in questo caso la carrozzina personale e quella di riserva.

A prescindere dal vettore scelto, l'informazione sui diritti del passeggero con disabilità e a mobilità ridotta è contenuta nella pubblicazione "Carta dei diritti del passeggero", consultabile sul sito Internet dell'Enac - Ente nazionale per l'aviazione civile.

È inoltre possibile contattare il numero verde Enac 800 898 121.



LAVORO

Io e mia moglie siamo lavoratori dipendenti e abbiamo un figlio minore a cui è riconosciuto handicap grave (art. 3 comma 3 legge 104/92). Abbiamo quindi diritto ai permessi per assisterlo. Vorrei sapere se nell'arco di un mese abbiamo diritto in totale a tre giorni di permessi retribuiti, oppure se spettano tre giorni al padre e tre giorni alla madre nell'arco dello stesso mese.

La legge 4/11/2010 n.183 ha modificato l'art. 33 comma 3 della legge 104/92, introducendo il principio del referente unico, per cui un solo lavoratore può fruire dei permessi per l'assistenza della stessa persona con disabilità. Il parere del Consiglio di Stato n. 5078 del 2008 individua il referente unico nel soggetto che assume «il ruolo e la connessa responsabilità di porsi come punto di riferimento della gestione generale dell'intervento, assicurandone il coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai bisogni dell'assistito».

Nello stesso tempo l'art. 24 della stessa legge ha introdotto elementi di flessibilità per i genitori, permettendo loro di alternarsi nella fruizione dei tre giorni di permesso mensile e derogando così al

principio del referente unico. Tale deroga è ribadita anche dall'interpello del ministero del Lavoro n. 24 del 17/6/2011 e dalle circolari emanate da Inps, Inpdap e dipartimento Funzione pubblica.

Ciò consente di richiedere, per esempio, la ripartizione anche nello stesso mese di due giorni al padre e uno alla madre, fruibili anche continuativamente (ovvero uno di seguito all'altro). Il limite resta quello dei tre giorni al mese. In definitiva, nel caso dei due genitori, che usufruiscono dei permessi alternativamente, i permessi non possono diventare sei al mese, ma restano comunque solo tre. A seconda dell'età del figlio, la norma prevede anche altre agevolazioni cumulabili con i permessi legge 104/92.